

# **CARTA DEI SERVIZI**

## **PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI**

**associato al C.E.A. Coordinamento Enti Autorizzati**

*MARZO 2019*

## INDICE

### **1° Parte: i valori e gli impegni del C.E.A. Coordinamento Enti Autorizzati**

- 1.1 Perché la Carta dei Servizi
- 1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale
- 1.3 L'impegno di sussidiarietà

### **2° Parte: l'A.I.P.A..**

- 2.1 La storia dell'A.I.P.A. ed i paesi autorizzati
- 2.2 L'organizzazione territoriale dell'A.I.P.A.
- 2.3 Gli accordi di collaborazione finalizzati alle adozioni internazionali

### **3° Parte: il percorso adottivo**

#### **3.1 La fase pre-adozione**

- avvicinarsi all'adozione
- incontri di informazione e colloqui individuali
- conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione
- adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale
- percorso formativo
- costruzione del dossier di documentazione della coppia
- iter dei fascicoli all'estero
- la gestione del tempo di attesa

#### **3.2 La fase dell'adozione**

- proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino
- la partenza
- la permanenza all'estero
- il rientro in Italia

#### **3.3 La fase post-adozione**

- l'accompagnamento post adottivo
- il sostegno alla famiglia

### **4° Parte: i costi e le informazioni**

- 4.1 La descrizione dei costi
- 4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico
- 4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità
- 4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

### **Allegati:**

1. Glossario del Coordinamento Enti Autorizzati
2. Incontri informativi: informazioni specifiche
3. **Conferimento di incarico**
4. **Modulo relativo al rapporto tra adozione internazionale e nazionale**
5. **Programma del percorso formativo pre - adozione**
6. **Gestione del tempo di attesa**
7. Guida al rientro in Italia
8. Modulo relativo ai costi sostenuti
9. **Percorso di accompagnamento post adozione**
10. **Costi dell'adozione**
11. **Il sostegno fiscale ed economico**
12. **modulo di conferimento d'incarico e modulo collegato**
13. **modulo di rinuncia all'adozione nazionale**

## **1° PARTE: I VALORI E GLI IMPEGNI DEL C.E.A. COORDINAMENTO ENTI AUTORIZZATI**

### **1.1 Perché la Carta dei Servizi**

Il C.E.A., Coordinamento Enti Autorizzati, è un'associazione senza scopo di lucro costituita nel 2005 su iniziativa di alcuni enti autorizzati ad operare nel campo delle adozioni internazionali.

Il C.E.A. promuove la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo: enti autorizzati, C.A.I. Commissione per le adozioni internazionali, Autorità Centrali dei Paesi esteri, Tribunali per i Minorenni., Regioni e Servizi Territoriali, affinché gli aspiranti all'adozione internazionale possano beneficiare di un adeguato sostegno ed assistenza.

Questa Carta dei Servizi rappresenta un impegno di comunicazione dei principi e valori alla base delle attività del C.E.A. oltre che di informazione e di trasparenza in tutte le fasi del percorso adottivo verso le coppie aspiranti all'adozione. Vuole essere anche uno strumento di garanzia di qualità verso altri Organismi ed Associazioni sia pubblici che privati.

L'approvazione da parte del C.E.A. di una Carta dei Servizi è il risultato di un processo di condivisione delle procedure di accompagnamento ed è motivata dal desiderio di continuo miglioramento dei servizi offerti alle famiglie che si aprono all'accoglienza di un bambino.

Gli enti aderenti al Coordinamento hanno deciso di mettere in comune le proprie capacità e le esperienze maturate negli anni di attività al fine di realizzare un documento omogeneo fruibile per gli utenti in un'ottica di trasparenza e garanzia di imparzialità.

La Carta dei Servizi si compone di un testo e di alcuni allegati. Il testo è suddiviso in quattro parti, che descrivono i valori e gli impegni del C.E.A., la storia e l'organizzazione territoriale di ciascun ente, il percorso adottivo e forniscono informazioni su costi, agevolazioni e modalità di comportamento.

Gli allegati presentano un glossario e le specifiche attività e modalità che ogni ente pone in essere nell'ambito del percorso adottivo. Gli allegati 1 e 12 sono comuni per tutti gli enti associati, gli altri sono in parte diversificati.

La Carta dei Servizi è disponibile presso tutte le sedi degli enti aderenti al C.E.A. e scaricabile direttamente dai loro siti web.

### **1.2 I principi ispiratori dell'adozione internazionale**

I principi che ispirano l'operato quotidiano degli enti aderenti al C.E.A. sono i seguenti:

- La centralità del minore in ogni attività svolta dall'ente;
- Il primario interesse per i minori in difficoltà;
- La centralità della famiglia che si concretizza nell'impegno ad attivare e promuovere azioni ed interventi finalizzati a dare una famiglia a bambini che ne siano privi o che comunque siano in stato di abbandono giuridicamente dichiarato;
- La concezione dell'azione come misura sussidiaria da adottare unicamente qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore ad una famiglia nel suo paese di origine;
- La promozione dell'istituto dell'adozione quale strumento a sostegno dell'infanzia abbandonata, prima che appagamento di un bisogno di genitorialità;
- La valorizzazione del ruolo dell'ente autorizzato e della sua rilevanza quale soggetto avente funzione pubblica;
- La preparazione e l'accompagnamento delle coppie che intraprendono il percorso adottivo e la presa in carico della nuova famiglia nell'inserimento del minore nel nuovo contesto sociale e relazionale;

- L'accompagnamento degli enti associati al fine di standardizzare i compiti e le procedure dell'iter adottivo, favorendo la collaborazione tra gli stessi allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente presenti in loco;

### **1.3 L'impegno di sussidiarietà**

L'impegno di sussidiarietà degli enti aderenti al C.E.A. si concretizza nei seguenti principi

- La promozione di progetti di cooperazione atti a migliorare le condizioni di vita dei minori nei paesi di origine;
- Il riconoscimento del primario diritto del bambino ad avere una famiglia nel suo paese e quindi la visione dell'Adozione Internazionale come ultimo intervento in caso questo non sia possibile;
- La prevenzione del fenomeno dell'abbandono attraverso la collaborazione con altre Associazioni nazionali e internazionali ed Enti pubblici e privati, mediante studi e ricerche finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica attivando programmi a favore di Paesi dove l'infanzia si trova in difficoltà;
- La promozione di politiche di sostegno alla famiglia qualora si trovi in difficoltà.

## **2° PARTE: L'Associazione Italiana Pro Adozioni – A.I.P.A. Erga Pueros - onlus**

### **2.1 La storia dell'A.I.P.A. ed i paesi autorizzati**

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA PRO-ADOZIONI (A.I.P.A.) è stata costituita nel 1984 da un gruppo di famiglie adottive, con l'intento di aiutare altre coppie, aspiranti ad adottare un minore straniero, nel complesso percorso che devono affrontare per diventare genitori adottivi.

Obiettivo primario dell'ente è però quello di trovare una famiglia a minori in stato di abbandono residenti all'estero, garantendo quindi un loro primario diritto, senza alcuna distinzione riguardo alla loro provenienza etnica, lingua, classe sociale o religione, e senza pregiudizi verso le circostanze in cui sono nati o sono stati abbandonati, o verso gli usi e costumi del loro paese di origine.

Nel 1993 l'A.I.P.A. ha ottenuto il riconoscimento giuridico come Ente Morale e nel 2000 è diventata ONLUS.

Fin dalla sua costituzione l'A.I.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione ad operare nel campo delle adozioni internazionali tramite decreti interministeriali e nel 2000, con l'istituzione della Commissione Adozioni Internazionali, è entrata a far parte dell'albo degli Enti autorizzati, con operatività su tutto il territorio italiano.

Attualmente l'A.I.P.A. è operativa nei seguenti paesi: Brasile, Messico, Moldavia, India, Cambogia, Nepal, Congo e Kenya, e accreditato in Bielorussia e Romania.

In tutti i paesi esteri in cui è operativa, l'A.I.P.A. ha un'equipe di referenti sul posto che seguono i vari procedimenti finalizzati a ricevere dall'autorità centrale locale una proposta di abbinamento per le coppie dell'ente che si sono rivolte a quella nazione, e finalizzati alla sentenza di adozione ed all'ingresso del minore in Italia, oltre a seguire le coppie ed i minori da loro adottati, dal momento dell'arrivo fino al rientro in Italia.

### **2.2 L'organizzazione territoriale dell'A.I.P.A.**

L'A.I.P.A. ha attualmente 5 sedi operative in Italia:

- la sede centrale di Roma, presieduta dal Presidente e legale rappresentante dell'ente, Alessandro Ruggeri, dove tutte le coppie vengono convocate al momento dell'abbinamento per visionare la scheda del minore a loro proposto dall'autorità straniera.
- le sedi A.I.P.A. di Piacenza, Monza, Martina Franca (Taranto), Perdasdefogu (Nuoro) dove vengono organizzati incontri informativi rivolti alle coppie che aspirano all'adozione internazionale, corsi di formazione diretti alle coppie in carico all'ente, dove vengono presi nuovi mandati, effettuati incontri di aggiornamento e approfondimento, di sostegno alla genitorialità ed alla famiglia appena formatasi, sostegno e assistenza psicologica nelle varie problematiche che possono manifestarsi nel corso del tempo.
- L'A.I.P.A. dispone inoltre di tre sportelli di consulenza psicologica e di assistenza alle famiglie siti a Monza, a Cagliari e a Salerno.

Nella propria attività l'A.I.P.A. si avvale di professionisti (psicologi - assistenti sociali - educatori professionali - avvocati) esperti nel campo delle adozioni, che operano nelle varie sedi presenti in Italia ed in tutti i paesi esteri dove vengono portate avanti procedure di adozione, e che accompagnano le coppie in tutte le fasi del percorso precedenti e successive all'adozione, attraverso corsi di formazione, consulenze, colloqui di sostegno e di orientamento.

## 3° PARTE: IL PERCORSO ADOTTIVO

### 3.1 La fase pre - adozione

#### 3.1.1 Avvicinarsi all'adozione

In base ai principi del C.E.A. e dell'A.I.P.A., il percorso adottivo è stato pensato per aiutare la famiglia verso l'incontro e l'accoglienza del proprio figlio. Infatti, una famiglia consapevole, supportata nella riflessione, rappresenta una risorsa importante per il bambino che ha bisogno di genitori. Per ogni famiglia il percorso adottivo sarà un percorso unico e l'A.I.P.A. è impegnato a fornire un supporto di tipo personalizzato.

L'**Allegato 1** contiene un utile glossario, per conoscere il linguaggio dell'adozione.

Per avvicinarsi all'adozione internazionale l'A.I.P.A. propone incontri, in cui vengono fornite informazioni sul significato, i tempi, i costi e le procedure dell'adozione internazionale e le metodologie operative in base ai paesi di origine del bambino. Viene fornito il punto di vista procedurale, psicologico, legale.

In relazione ai costi dell'adozione, l'A.I.P.A. opera nella più completa trasparenza e completezza di informazione, così come evidenziato nel punto 3.1.3 relativo al conferimento di incarico e nella parte quarta della Carta dei Servizi, relativa ai costi e alle altre informazioni.

Per iscriversi agli incontri, le coppie sono invitate a contattare le sedi italiane dell'A.I.P.A., evidenziate nel precedente punto 2.2, sia telefonicamente che tramite posta elettronica.

#### 3.1.2 Incontri di informazione e colloqui individuali

Gli incontri sull'adozione internazionale e la solidarietà ai bambini in difficoltà sono disponibili anche per le coppie che ancora devono presentare la domanda di disponibilità al Tribunale dei Minori e possono essere strutturati in maniera diversa, nei territori in cui opera l'A.I.P.A., anche in base a protocolli stabiliti dalle differenti Amministrazioni Regionali. Ogni sede dell'A.I.P.A., pertanto, fornirà le informazioni relative alle iniziative di sensibilizzazione delle varie Regioni.

L'**Allegato 2** riporta le informazioni specifiche in materia di incontri informativi.

Dopo gli incontri informativi, le coppie –su loro richiesta, tramite appuntamento– possono richiedere un colloquio con l'operatore esperto di adozione, presso una delle sedi A.I.P.A..

Il colloquio ha la durata da una a due ore e serve per dare informazioni sul percorso adottivo proposto dall'Ente autorizzato e per raccogliere disponibilità ed aspettative delle coppie.

Se necessario, al primo colloquio ne seguono altri ed è comunque sempre auspicabile che la coppia conosca il modo di operare di altre associazioni prima di decidere a quale appoggiarsi.

Prima del conferimento di incarico vengono fatti, se necessario, altri colloqui individuali con l'operatore di riferimento, al fine di identificare il paese verso il quale indirizzare l'attenzione dei genitori. Viene spiegato che la metodologia dell'A.I.P.A. suggerisce l'indicazione da parte della coppia di più paesi in cui è operativo, al fine di evitare lunghe attese nel caso in cui un Paese abbia momenti di chiusura o rallentamenti operativi.

Vengono anche spiegate le modalità di revoca sia dal punto di vista procedurale che economico.

#### 3.1.3 Conferimento di incarico ed individuazione dei paesi per l'adozione

Il conferimento di incarico è previsto dalla legge n. 476/98. Con esso la coppia autorizza l'A.I.P.A. ad attivare e proseguire una procedura di adozione di minore straniero all'estero. Il conferimento d'incarico da parte della coppia configura accettazione della metodologia operativa utilizzata dall'Ente.

L'A.I.P.A., prima del conferimento di incarico, ha l'obbligo di informare le coppie attraverso incontri, colloqui ed altre metodologie sulle modalità operative utilizzate sia in Italia che all'estero e sulle eventuali difficoltà, in ordine, ad esempio, all'età oppure ai tempi dell'adozione nel paese indicato dalle coppie.

Prima di accettare l'incarico, l'A.I.P.A. richiede alla coppia la relazione redatta dai servizi socio-sanitari e, ove la relazione non sia in loro possesso, previo consenso espresso dei coniugi, può richiederla al Tribunale per i Minorenni che ha dichiarato l'idoneità.

Dalla relazione potrebbero infatti emergere più chiaramente le reali aspettative della coppia, alle quali, nei fatti, l'Ente potrebbe non essere in grado di dare una risposta, ad esempio perché nel paese in cui la coppia intende adottare non sono disponibili per l'adozione bambini di età o caratteristiche sperate.

L'A.I.P.A. ha l'obbligo di segnalare tempestivamente ed in qualsiasi momento fatti notizie e cambiamenti sostanziali della realtà personale e/o familiare riguardante gli aspiranti genitori adottivi di cui è venuto a conoscenza e che possono richiedere l'intervento dei Servizi territoriali o dello stesso Tribunale in relazione all'idoneità.

La coppia può revocare il mandato all'A.I.P.A. e deve dare comunicazione dell'avvenuta revoca ai Servizi e al Tribunale per i minorenni, così come ne darà comunicazione l'A.I.P.A. stessa.

La coppia mentre si trova all'estero per l'abbinamento non può revocare il mandato all'A.I.P.A., per conferire un nuovo mandato ad un altro Ente autorizzato.

Le modalità per la revoca ed il "cambio Ente" sono riportate nella 4° Parte, punto 4.4 della presente Carta dei Servizi.

Il modulo di conferimento di incarico, riportato nell'**Allegato 3**, viene consegnato alla coppia assieme agli altri moduli collegati, evidenziando in maniera chiara e precisa i passaggi procedurali ed economici, comprese le indicazioni di rimborso nel caso di revoca rispetto alle varie fasi della procedura.

Successivamente al conferimento di incarico, l'A.I.P.A. richiede alla coppia di sottoscrivere anche una dichiarazione, indirizzata alla C.A.I. Commissione per le Adozioni Internazionali, relativa alle relazioni post-adozione.

Con essa i coniugi si impegnano, per l'intero arco di tempo previsto dal paese estero, a rendersi disponibili a fornire informazioni all'A.I.P.A. circa lo sviluppo psico-fisico del figlio adottivo e la sua vita di relazione familiare, scolastica e sociale.

La coppia prende atto che, in caso di non osservanza dell'impegno, sarà dalla C.A.I. segnalata al Tribunale per i minorenni per eventuali provvedimenti limitativi della potestà, potendosi nella mancata trasmissione delle notizie richieste ravvisare condotta pregiudizievole verso il figlio, cittadino non solo italiano ma, fino alla maggiore età, anche del paese di origine.

L'A.I.P.A., per quanto è nelle sue possibilità, cercherà di mantenere un equilibrio quantitativo tra i mandati già accettati e non ancora portati a termine ed i mandati nuovi.

### **3.1.4 Adozione internazionale e revoca della disponibilità all'adozione nazionale**

L'A.I.P.A., al momento del conferimento, richiede alla famiglia la sottoscrizione di un modulo per la dichiarazione dei Tribunali in cui è giacente la loro domanda di adozione nazionale, con cui si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale individuazione da parte del Tribunale dei Minori per un'adozione nazionale.

L'A.I.P.A. può richiedere la revoca della domanda di adozione nazionale prima della proposta di incontro col minore straniero o della prima partenza nel caso in cui la proposta sia all'estero.

Inoltre, al momento della sottoscrizione della proposta di incontro da parte della famiglia, l'A.I.P.A. chiede l'autorizzazione al proseguimento della procedura alla Commissione Adozioni Internazionali e per conoscenza invia al Tribunale dei Minori, all'ambasciata competente ed ai Servizi Territoriali.

La modulistica relativa al rapporto tra adozione internazionale e nazionale è riportata nell'**Allegato 4**.

### **3.1.5 Percorso formativo**

Per avvicinarsi al futuro figlio, l'A.I.P.A. organizza un corso che ha un valore formativo e orientativo, ma non valutativo. Il corso è rivolto alle coppie già in possesso della dichiarazione di disponibilità e che si stanno orientando per la scelta consapevole e affettiva del paese in cui adotteranno.

Il corso si sviluppa in alcuni incontri e cerca di rispondere all'esigenza che la coppia sia consapevole e formata.

Le tipologie di corsi previsti, le modalità organizzative ed il programma sono contenuti nell'**Allegato 5**.

### 3.1.6 Costruzione del dossier di documentazione della coppia

In un incontro di coppia l'operatore spiega quali sono i documenti da preparare, come vanno fatti e consegna dei facsimile insieme ad una mini guida per i documenti del Paese indicato dalla coppia. L'operatore rimane disponibile telefonicamente per ogni difficoltà dovesse nascere nella produzione dei documenti, anche attraverso i punti informativi dell'A.I.P.A.. presenti nel territorio, che si attivano per la risoluzione dei problemi con le prefetture ed i servizi sanitari e sociali locali. Successivamente la famiglia consegna all'operatore la documentazione richiesta e viene verificata la adeguatezza dei documenti rispetto a quanto chiesto dal paese straniero.

### 3.1.7 Iter dei fascicoli all'estero.

La famiglia viene informata di ogni passaggio significativo del proprio fascicolo nel paese estero. L'A.I.P.A. fornisce per via telefonica, e-mail o colloqui personali le informazioni relative alla procedura specifica della singola coppia, scegliendo la metodologia in base al tipo di informazione da dare. Notizie di interesse generale vengono fornite tramite incontri di gruppo, newsletter, comunicazioni collettive via e-mail, posta o web. Per quanto riguarda i tempi di attesa nel paese straniero, questi sono variabili in base allo stato di origine del minore, all'età del bambino che la famiglia è in grado di accogliere, alle condizioni sanitarie e giuridiche e a molte altre variabili che non dipendono dalla volontà o capacità dell'A.I.P.A. Ogni famiglia riceverà dall'operatore di riferimento una ipotesi di previsione del tempo di attesa per il paese indicato, formulato in base alle statistiche dell'ultimo anno di attività dell'A.I.P.A. In ogni caso l'A.I.P.A. si impegna a comunicare tempestivamente ogni cambiamento significativo nella tempistica della procedura adottiva.

### 3.1.8 La gestione del tempo di attesa

L'attesa è il momento più difficile che deve affrontare una coppia che intraprende il percorso della adozione internazionale, non solo perché questo è sempre un "tempo incerto", ma anche perché in genere viene vissuto come un "tempo vuoto" che non passa mai. L'A.I.P.A. propone alcune attività per trasformare il tempo dell'attesa in un tempo utile e proficuo per prepararsi all'incontro col bambino. Il programma di accompagnamento all'attesa è un insieme di attività di diverso tipo che vengono proposte alle famiglie sino all'abbinamento, e vuole essere un supporto psicologico, formativo ed esperienziale a tutte le famiglie "in attesa". Nell'**Allegato 6** sono indicate le principali iniziative che l'A.I.P.A. realizza. Presso ogni singola sede, inoltre, è disponibile la scheda di programmazione con le iniziative, il luogo e gli orari.

## 3.2 La fase dell'adozione

### 3.2.1 Proposta di adozione e preparazione all'incontro con il bambino

La proposta di adozione è un atto formale con cui i genitori accettano il bambino proposto. Una volta firmato il consenso all'abbinamento, la coppia assume un impegno definitivo nei confronti del minore proposto in adozione. La proposta di abbinamento deve tener conto delle indicazioni del decreto di idoneità della coppia e di quanto emerso nella fase di conoscenza della coppia presso l'A.I.P.A.. L'A.I.P.A. inoltre si riserva di non concordare con la proposta di abbinamento, se questa è contraria ai principi della Convenzione de L' Aja.

### 3.2.2 La partenza

La coppia viene invitata per un colloquio prima della partenza, dove vengono ripresi i temi della permanenza all' estero, dell'incontro con il bambino, della sentenza con il giudice straniero. L'A.I.P.A. si occupa della programmazione del viaggio.

Viene consegnato, se non fatto precedentemente, l'elenco delle cose da fare al rientro in Italia e del comportamento da tenere all'estero rispetto allo specifico paese; viene dato un elenco dei numeri telefonici del referente estero, dell'operatore italiano, dell'ambasciata italiana nonché un elenco delle tariffe in vigore per i costi dei taxi locali e delle tariffe di accompagnamento logistico applicate dai referenti in accordo con l'A.I.P.A.

Viene fornita ogni altra notizia utile e necessaria specifica al paese e al momento della partenza.

### 3.2.3 La permanenza all'estero

L'A.I.P.A. è consapevole che la permanenza all'estero può rappresentare a volte un periodo problematico e difficile, a causa delle condizioni sociali del paese straniero alle quali però è necessario adattarsi. Questo può riguardare la sistemazione in albergo o in appartamenti privati, le condizioni igieniche o quelle atmosferiche.

L'A.I.P.A. dispone in ogni paese di uno staff di operatori esperti che accompagna la famiglia per tutto il periodo di permanenza, nei momenti collegati alla procedura adottiva.

L'incontro col bambino è la fase più delicata della procedura di adozione ed il grado di assistenza che l'A.I.P.A. può fornire alla famiglia dipende dal paese e spesso dalla gestione del singolo istituto.

L'A.I.P.A. si impegna a fornire il massimo supporto possibile rispetto alla situazione specifica.

### 3.2.4 Il rientro in Italia

L'attività svolta dall'A.I.P.A. viene fatta con entrambi i genitori come previsto dalla convenzione de L'Aja. La famiglia, seguendo lo schema fornito dall'operatore prima della partenza denominato "Guida al rientro in Italia", riportato nell'**Allegato 7**, dovrà adoperarsi per espletare le formalità previste.

In particolare la coppia dovrà recarsi presso l'A.I.P.A., entro i termini stabiliti dall'ente stesso, per effettuare il colloquio di inserimento e, qualora si tratti di paesi che richiedono la registrazione del passaporto, i coniugi devono produrre la documentazione necessaria all'A.I.P.A. entro 15 giorni dal rientro in Italia.

Tale incontro è occasione per ricostruire il percorso estero valutando difficoltà e punti di forza.

I nuovi genitori dovranno inoltre fornire entro 30 giorni la dichiarazione delle spese sostenute all'A.I.P.A., al fine di permettere l'invio alla Commissione per le Adozioni Internazionali della scheda riassuntiva dei costi sostenuti attraverso il modulo "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Il modulo relativo ai costi sostenuti, da effettuarsi in autocertificazione, è contenuto nell'**Allegato 8**.

## 3.3 La fase post adozione

### 3.3.1 L'accompagnamento post adottivo

Il sostegno offerto dall'A.I.P.A. alle nuove famiglie si sviluppa attraverso percorsi specifici diretti alla famiglia ed iniziative allargate a gruppi di genitori.

Si sottolinea tuttavia che l'obbligo di produzione dei report post adottivi, per i quali la famiglia si è espressamente e formalmente impegnata, non può prescindere da un accompagnamento di tipo psicologico secondo le modalità sottoindicate.

Il percorso post adottivo ha la funzione di sostenere la neo genitorialità e monitorare l'inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

L'A.I.P.A. precisa che tale percorso è un preciso impegno per l'Associazione e prevede varie attività, consigliate alle famiglie, ma non di tipo obbligatorio.

Alcune di queste potrebbero comportare per le famiglie dei costi aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti nei documenti illustrati e sottoscritti dalla coppia all'atto di conferimento di incarico. La gratuità od onerosità di tali iniziative dipende infatti dalla possibilità o no dell'A.I.P.A. di attivare progetti che si avvalgano di contributi pubblici o privati, a sostegno delle famiglie.

In ogni caso gli eventuali costi delle attività verranno chiaramente evidenziati in fase di comunicazione delle iniziative.

L'A.I.P.A., come precisato nella parte quarta della presente Carta dei Servizi, è impegnato a fornire ogni informazione possibile sulle misure di sostegno alle famiglie da parte di enti pubblici, anche per la fase di post-adozione.

### **3.3.2 Sostegno alla famiglia**

L'A.I.P.A. propone per le coppie che decideranno di essere seguite nel post-adozione un preciso "percorso di accompagnamento", dettagliato nell'**Allegato 9**.

Il sostegno alla nuova famiglia si articola attraverso una serie di incontri in cui si effettuano osservazioni del nucleo familiare (bambino e genitori insieme), colloqui di coppia e un colloquio di restituzione con i genitori.

Il percorso inizia dopo circa un mese e mezzo dall'arrivo del bambino in Italia, in modo da poter osservare una relazione tra genitori e figlio in cui i legami hanno cominciato a strutturarsi. Questa modalità potrà subire delle variazioni nei casi in cui la famiglia, per diversi motivi, senta la necessità di incontrare da subito gli operatori.

La frequenza e la cadenza degli incontri potrà essere modificata in base alle caratteristiche delle specifiche situazioni.

Le famiglie che hanno bisogno di un intervento di tipo psicoterapeutico verranno inviate a consulenti dell'A.I.P.A., ai Servizi pubblici o privati.

## 4° PARTE: I COSTI E LE INFORMAZIONI

### 4.1 La descrizione dei costi

I costi nell'adozione internazionale rappresentano un aspetto importante, rispetto al quale l'A.I.P.A. è impegnato, con assoluta trasparenza, ad una adeguata informazione.

L'**Allegato 10** contiene i dettagli dei costi relativi all'adozione sia per la parte inerente l'attività realizzata dall'Ente in Italia che nei paesi esteri di operatività.

Va ricordato che, oltre ai costi che verranno rimborsati all'A.I.P.A. per le attività svolte, la coppia dovrà sostenere anche le spese di viaggio, soggiorno e spese private in Italia e all'estero (in cui tra l'altro sono previsti più viaggi e di durata anche non breve).

Sul tema dei costi da sostenere dai coniugi nella procedura di adozione internazionale, l'A.I.P.A. assume i seguenti impegni:

1. l'impegno a realizzare sempre l'azione migliore ed economicamente più conveniente per le coppie: infatti l'A.I.P.A. è consapevole che, al momento del conferimento di incarico, le coppie possono non conoscere cosa implica esattamente e complessivamente sotto il profilo dei costi l'adozione. Per questo l'A.I.P.A. si obbliga a non sfruttare in alcun modo tale asimmetria informativa;
2. l'impegno ad applicare il concetto dei costi "*chiar*", previsti nell'**Allegato 10**: i costi necessari e sufficienti per portare a termine completamente l'intera procedura di adozione, e cioè tutte le attività specificate in tale allegato, **nell'Allegato 3** sul conferimento di incarico e descritte nella Parte 3° (Il percorso adottivo) della Carta dei Servizi;
3. l'impegno a distinguere i costi tra quelli in Italia e quelli all'estero, specificando che:
  - il costo dei servizi resi in Italia sarà mantenuto fisso dal conferimento d'incarico fino alla conclusione dell'adozione, fatti salvi comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'A.I.P.A.;
  - il costo dei servizi resi all'estero potrà venir aggiornato in modo formale dall'A.I.P.A. nel corso della durata della procedura di adozione, tramite aggiornamento della tabella costi estero, con le modalità ed i riflessi per le coppie descritti in modo preciso nell'**Allegato 10**;
4. l'impegno ad effettuare incassi di denaro esclusivamente in Italia e solo tramite sistemi tracciabili ed ufficiali (bonifici bancari o postali sui conti correnti dell'A.I.P.A.), escludendo ogni altra forma, tranne che in presenza di casi estremamente particolari verso alcuni paesi esteri, precisati nell'**Allegato 3** sul conferimento di incarico.

### 4.2 Le informazioni sul sostegno fiscale ed economico

Gli interventi di sostegno previsti riguardano essenzialmente la deducibilità, ai fini fiscali, del cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

- il rimborso di parte delle spese a tal fine sostenute, fiscalmente non deducibili in quanto eccedenti la quota massima ammessa al beneficio anzidetto.

Nel ricordare che, specie in questo campo, avvengono frequenti modifiche normative che possono modificare la situazione, l'A.I.P.A. riporta nell'**Allegato 11** una sintesi delle informazioni utili.

Inoltre l'A.I.P.A. fornirà alle coppie le informazioni di cui dispone, a seguito di comunicazioni ricevute, inerenti al sostegno all'adozione.

### 4.3 Informazioni sulla tutela e sostegno a maternità e paternità

In materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità la legge riconosce ai genitori adottivi od affidatari gli stessi diritti previsti per i genitori naturali.

L'unica differenza - fermo restando la durata di ciascun beneficio (congedo, permesso, sostegno economico, ecc.) - è la decorrenza degli stessi: la data di "nascita" del bambino adottato è quella dell'ingresso del minore in Italia per le adozioni internazionali.

Il quadro normativo è dato dal D.Lgs. n. 151/2001, artt. 26 e 27 per il congedo di maternità (di durata complessiva pari a cinque mesi), art. 31 per il congedo di paternità (fruibile dal padre alle medesime condizioni in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvale), art. 36 per il congedo parentale (fruibile dai due genitori, anche contemporaneamente, per complessivi dieci mesi), art. 45 per i permessi giornalieri fruibili nel corso del primo anno decorrente dalla data di ingresso del minore in Italia e art. 50 per il congedo per malattia del minore adottato.

Qualora lavoratori dipendenti è, altresì, riconosciuto ai genitori adottivi un congedo non retribuito per tutto il periodo di tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero per l'incontro con il bambino e l'espletamento della procedura adottiva (artt. 26, comma 4, e 27, comma 2).

Ulteriore beneficio è dato dalla possibilità per la madre o, in alternativa per il padre, di fruire, in parte o per intero, il congedo ancor prima dell'ingresso del minore in Italia durante la permanenza all'estero dei medesimi per le necessità sopra rappresentate (art. 26, comma 3).

Ove ricorrano le condizioni, qualora il minore adottato o in affidamento preadottivo sia affetto da handicap in condizione di gravità, i genitori adottivi hanno diritto ai benefici quali previsti dall'art. 42 del D.Lgs. n° 151/2001 (congedo straordinario retribuito fino ad un massimo di due anni) e dall'art. 33 della legge n° 104/1992 (permesso mensile retribuito di tre giorni).

### 4.4 Informazioni relative alla revoca conferimento incarico e al cambio Ente

Ove insorgano difficoltà di tipo relazionale, oppure si verificano eventi precedentemente non rilevati, e di gravità da poter eventualmente configurare motivo valido per la revoca stessa del decreto di idoneità, l'A.I.P.A. potrà dismettere l'incarico, dandone comunicazione motivata al Tribunale per i Minorenni, ai Servizi che hanno redatto la relazione, nonché alla C.A.I. Questo fatto può derivare anche da un atteggiamento non proattivo della coppia, ad esempio per mancata presenza a più incontri, mancata corresponsione degli oneri previsti, ecc.

La coppia, ove intenda revocare il mandato e rivolgersi ad altro Ente, è tenuta, una volta effettuata la revoca, se non è trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto di idoneità, a darne comunicazione ai Servizi territoriali e al Tribunale, nonché ad indicare i percorsi formativi seguiti. Ciò al fine di mettere in grado il secondo Ente di approfondire le motivazioni e di individuare eventuali problematiche e, comunque, di continuare nell'iter formativo eventualmente interrotto.

Trascorso un anno dalla data di comunicazione del decreto, non occorre più una preliminare autorizzazione della C.A.I., ma il nuovo incarico dovrà essere "contestuale" alla revoca, pena il decadimento della validità del decreto stesso.

Il nuovo incarico non può, comunque, intendersi validamente conferito se non è stato informato il primo Ente; ciò al fine di permettere la conoscenza dei motivi della revoca del mandato sia da parte del nuovo Ente, sia da parte dei Servizi socio-sanitari che del Tribunale, in particolar modo se non è stato ancora emesso il decreto di idoneità.

Nel caso di risoluzione concordata dell'incarico dato ad un Ente e successivamente affidato ad un altro Ente, questo ultimo può chiedere alla coppia la partecipazione ai propri percorsi di informazione e preparazione.

Qualora il rapporto tra l'A.I.P.A. e gli aspiranti genitori adottivi si interrompa a procedura inoltrata e a fronte di somme versate, l'A.I.P.A. restituirà parte dell'importo, così come specificato nell'**Allegato 10**. Ove la coppia non abbia versato alcuna somma di danaro è tenuta a rimborsare l'A.I.P.A. per le prestazioni effettivamente svolte in suo favore fino a quel momento.

## Allegato 1

Aggiornato a Febbraio 2015

# Glossario Mondo Adozione

**ABBANDONO (STATO DI)** è la situazione in cui si trovano i bambini privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Va sottolineato che una situazione di ristrettezza economica non può giustificare il definitivo allontanamento del bambino dalla propria famiglia, ove le cure affettive ed il comportamento stesso dei genitori non siano tali da recare serio ed irreversibile pregiudizio al processo di formazione della sua personalità ed alla sua crescita. Lo stato di abbandono è dichiarato anche d'ufficio, dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori in questione. Nell'adozione internazionale, lo stato di abbandono va dichiarato dalle autorità preposte nel paese di residenza del minore e accertato dall'ente autorizzato che segue la specifica adozione

**ACCORDI BILATERALI** L'art. 39 comma 2 della Convenzione de L'Aja stabilisce che "ogni Stato contraente ha facoltà di stipulare accordi con uno o più Stati contraenti per una migliore applicazione delle disposizioni della convenzione nei reciproci rapporti [...]". In Italia il compito di attivare contatti per una migliore attuazione della Convenzione de L'Aja è attribuito alla Commissione per le adozioni internazionali. La Commissione può promuovere quindi accordi bilaterali con Stati che hanno ratificato la Convenzione de L'Aja al fine di facilitare le procedure. Gli accordi bilaterali sono inoltre necessari con quegli Stati che non hanno aderito alla Convenzione de L'Aja: per il loro contenuto ci si dovrebbe rifare ai principi della Convenzione e tendere ad una procedura omogenea nei principi e parallela a quella in vigore tra i Paesi firmatari della Convenzione.

**ADOZIONE** Provvedimento del Tribunale con cui una persona (normalmente un minorenne) viene giuridicamente (vale a dire per legge) equiparata al figlio legittimo di una coppia, o in casi particolari anche di una persona singola.

**ADOZIONE A DISTANZA** è un mezzo di sostegno all'infanzia che permette al minore con una famiglia di restare nel proprio nucleo familiare grazie al sostegno economico che chiunque può fornire dal proprio Paese attraverso le organizzazioni che promuovono l'adozione a distanza. In questo modo si permette alla famiglia di avere i mezzi per sostenere i propri figli e non essere così costretti ad abbandonarli per evitare la fame e la miseria.

**ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI** in alcune ipotesi specificatamente individuate, è consentito adottare un minore anche se non ricorrono i consueti requisiti e le condizioni stabilite dalla legge. I casi particolari che danno luogo a tale deroga si verificano quando la disponibilità all'adozione viene presentata da persone unite al minore da un vincolo di parentela fino al sesto grado o da un preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, oppure dal coniuge nel caso in cui il minore è figlio anche adottivo dell'altro coniuge. Altre ipotesi di deroga ai requisiti stabiliti dalla legge si hanno quando il minore si trova in condizioni di handicap accertato e quando vi è la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. In tutti questi casi, ad eccezione della domanda di adozione presentata dal coniuge nei confronti del figlio anche adottivo dell'altro coniuge, l'adozione è consentita anche a chi non è coniugato.

**AFFIDAMENTO FAMILIARE** Provvedimento del Tribunale per i Minorenni con cui un minore, anche senza essere adottato o assumere il cognome della persona cui è affidato, viene inserito in una famiglia per un tempo determinato, rinnovabile. E' usato specialmente quando l'adozione non è possibile per motivi giuridici oppure non viene richiesta.

**AFFIDAMENTO FAMILIARE INTERNAZIONALE** la normativa italiana in materia non regola espressamente l'ipotesi di affidamento familiare internazionale. Negli ultimi anni si è però assistito al fenomeno dei cosiddetti "soggiorni climatici", periodi più o meno lunghi di permanenza nel nostro Paese di minori stranieri presso famiglie ospitanti. Di fatto, queste ipotesi, col tempo, si sono trasformate in percorsi alternativi alle consuete procedure da seguire per arrivare all'adozione di un bambino, sfruttando le disposizioni normative che consentono l'adozione in deroga alle condizioni stabilite dalla legge quando si sia stabilita con lo stesso una relazione affettiva che, ove interrotta, potrebbe portare a conseguenze negative per il suo sviluppo psico-fisico.

**AJA (CONVENZIONE DE)** la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione internazionale in materia di adozione internazionale (questa è la dicitura completa della Convenzione) è stata siglata il 29 maggio 1993 dai delegati di 37 Stati membri della diciassettesima sessione della Conferenza de L'Aja sul diritto internazionale privato. Si tratta di un Convenzione che detta dei principi comuni per l'adozione internazionale, riducendo i conflitti tra le varie legislazioni, e stabilisce delle vie di comunicazione tra le autorità dei vari Paesi. Si tratta dell'ultimo strumento internazionale sulla materia e rappresenta il punto più alto attualmente raggiunto a riguardo dell'adozione internazionale.

**ALBO** degli enti autorizzati. E' stilato dalla Commissione per le adozioni internazionali in seguito alle richieste presentate dalle associazioni, dagli Enti e dagli organismi che vogliono operare nel campo dell'adozione internazionale. L'albo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e contiene i nominativi degli Enti con l'autorizzazione ad operare in certe regioni d'Italia ed in alcuni Paesi esteri. L'albo è soggetto a revisione, modifica e integrazione periodica da parte della Commissione per le adozioni internazionali qualora siano sopraggiunte nuove richieste di iscrizione o fatti nuovi inerentemente gli Enti già inseriti.

**AMBASCIATA (e CONSOLATO)** l'art. 32 comma 4 della legge n.184/1983 come modificata dalla legge n.476/98, chiede a queste strutture di collaborare con l'Ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Hanno quindi una funzione di sostegno (nell'interesse degli aspiranti adottanti e dei bambini) e, una volta ricevuta dalla Commissione per il tramite degli Enti, la certificazione di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, di rilasciare il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottato. Il visto di ingresso costituisce, unitamente ai documenti di viaggio previsti dalla normativa in materia di passaporti e di immigrazione, il titolo necessario per non essere respinti alla frontiera.

**AUTORITÀ CENTRALE** la Convenzione de L'Aja dispone all'art.6 comma 1 che "Ogni stato designi un'autorità centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposte dalla Convenzione". Questo organismo si occupa, nei vari stati aderenti alla Convenzione, di effettuare un controllo sulle adozioni internazionali al fine di garantire che le stesse avvengano nel rispetto dei principi della Convenzione e sia realizzato appieno il principio della protezione del minore. L'autorità centrale del Paese che accoglierà il bambino deve garantire che i futuri genitori adottivi abbiano i requisiti necessari e siano idonei all'adozione. Ad essa spetta quindi il delicato compito di vagliare e concedere la possibilità ad una coppia aspirante di potere accedere all'adozione. Questo accordo tra autorità centrali è possibile quando entrambi gli Stati contraenti sono firmatari e hanno ratificato la Convenzione de L'Aja. Nel caso in cui l'adozione avvenga in uno stato che non è firmatario la legge prevede che si possano stipulare degli accordi bilaterali che vengono promossi e perfezionati dall'Autorità Centrale.

**APPELLANTE E RICORRENTE** Si "appella" (appellante) quando ci si rivolge alla Corte di Appello e al Tribunale della Libertà. Si "ricorre" (ricorrente) quando ci si rivolge alla Corte di Cassazione.

**ARCHIVIAZIONE** Con l'archiviazione il processo è chiuso. Chi chiede l'archiviazione è il PM. Chi la dispone è il giudice per le indagini preliminari (GIP). Si archivia: quando mancano del tutto le prove a carico della persona accusata, oppure quando è presumibile che essa verrà assolta al dibattimento perché le prove non sono sufficienti.

**ASTENSIONE** obbligatoria dal lavoro durante i primi cinque mesi successivi all'ingresso del bambino in Italia anche quando questi abbia più di 6 anni di età. Di veder riconosciuta l'assenza dal lavoro sino a che il bambino non abbia compiuto i 6 anni di età e di ottenere il congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo in cui si renda necessaria la permanenza all'estero, secondo le norme del paese del bambino. Infine si possono detrarre le spese sostenute per l'adozione (comprese quelle di viaggio) dalla denuncia dei redditi nella misura del 50%.

**ATTI PRELIMINARI** Gli atti preliminari consistono nella precisazione delle prove che porteranno nel dibattimento, i testi che verranno a deporre, etc.

**BAMBINO ADOTTABILE** l'adozione, secondo la normativa in vigore, ha carattere di residualità e sussidiarietà. Ciò significa che un bambino può essere adottato solo una volta che sia stato accertato il suo stato di abbandono. Devono inoltre essere stati fatti tutti i tentativi per un sostegno economico e sociale alla sua famiglia di origine, e solo dopo che il tentativo di trovare una famiglia adottiva nel suo stesso Paese sia fallito. Inoltre i genitori naturali (ove presenti) devono essere stati informati in maniera chiara delle conseguenze dell'adozione e devono aver dato il loro assenso all'adozione solo dopo la nascita del figlio. Il consenso delle persone, degli istituti o delle autorità responsabili del bambino deve essere accordato spontaneamente e senza pagamenti o compensi di qualsiasi tipo. Infine il bambino, a seconda della sua età e del livello di maturità, deve essere stato preparato psicologicamente ed informato delle conseguenze dell'adozione e le sue opinioni e i suoi desideri devono essere stati presi in seria considerazione.

**BENEFICI** la coppia che adotta all'estero gode di alcuni benefici che la legge accorda dietro presentazione di una certificazione rilasciata dall'Ente autorizzato che ha curato la pratica di adozione internazionale.

**COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI** è l'autorità centrale italiana referente generale per le adozioni con gli Stati esteri ed ha vari settori di competenza: 1) il procedimento di adozione internazionale effettuando il controllo sulla documentazione italiana ed estera ed autorizzando l'ingresso e la residenza permanente del minore adottato; 2) il controllo sugli Enti autorizzati, rilasciando l'autorizzazione ad operare e vigilandone l'attività con controlli; 3) compiti di promozione dell'adozione internazionale attraverso iniziative di formazione, informazione e di studio sulle tematiche

legate all'adozione. Promuove inoltre la cooperazione tra soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e stipula accordi bilaterali con i paesi firmatari e non della Convenzione de L'Aja.

**CONGEDI PARENTALI** la coppia che ha adottato all'estero può godere di alcuni benefici previsti dalla nuova legge. Infatti durante i primi 3 mesi successivi all'entrata del minore in Italia, la coppia può godere di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Inoltre si ha diritto ad un congedo non retribuito dal lavoro per tutto il tempo necessario di permanenza all'estero. Si possono poi detrarre le spese sostenute per l'adozione dalla denuncia dei redditi nel limite del 50%. L'assenza dal lavoro fino al compimento del 6 anno del bambino è riconosciuta anche alle coppie adottive.

**COMPETENZA TERRITORIALE** La competenza territoriale è determinata dal luogo in cui l'A.I.P.A. opera.

**COSTI** L'articolo 32 della Convenzione de L'Aja prevede che gli Enti privati che si occupano di adozione possano addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di una adozione, non devono perciò ricevere alcun compenso che sia irragionevolmente elevato in relazione ai servizi resi. Il regolamento emanato con il d.p.r. n.492/99 prevede all'art.8 comma 1 lettera h) che nell'istanza di autorizzazione gli Enti interessati indichino il costo, per ciascun paese di operatività dell'A.I.P.A., richiesto alle coppie che intendano adottare un bambino.

**DATI DEL MINORE ADOTTATO (ACCESSO AI)** la Convenzione de L'Aja prevede che ciascuno Stato conservi con cura le informazioni sull'origine del minore. La stessa Convenzione, poi, lascia ai singoli Stati la libertà di regolare l'accesso a questi dati. In base al nuovo testo di legge, l'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. In caso di gravi e comprovati motivi relativi alla sua salute psico-fisica può accedere a tali dati anche raggiunta la maggiore età. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non è stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e se anche uno solo dei genitori biologici ha dichiarato di non voler essere nominato.

**DECRETO DI IDONEITÀ** viene rilasciato dal Tribunale per i minorenni al termine dell'indagine compiuta dai servizi sociali sulla coppia e dopo aver valutato tutti gli elementi per emetterlo, stabilendo, se del caso, ulteriori approfondimenti. Il decreto di idoneità deve essere connotativo e funzionale ad una ricerca mirata che l'Ente autorizzato svolgerà all'estero sulla base delle indicazioni del decreto.

**DEROGHE** Casi in cui si fa eccezione ad una regola generale.

**DINIEGO** l'Ente autorizzato incaricato dalla coppia a seguire l'adozione internazionale può non concordare con l'abbinamento proposto dall'autorità centrale straniera. In questo caso la coppia può concordare con quanto deciso dall'Ente oppure adire la Commissione per le adozioni internazionali che può concordare o meno con l'Ente autorizzato.

**DIRITTO ALLA PRIVACY** diritto che ogni cittadino ha di escludere dall'altrui conoscenza tutto quanto riguarda la propria vita privata. È anche conosciuto come diritto alla riservatezza.

**DOCUMENTAZIONE (ADOTTANTI)** si tratta della documentazione che i richiedenti devono produrre di fronte al tribunale per i minorenni all'atto della dichiarazione di disponibilità. Con la nuova legge questa documentazione dovrebbe essere raccolta dall'ufficio che svolge l'istruttoria. Si tratta: a) certificato di nascita di entrambi i coniugi; b) certificato di residenza; c) stato di famiglia; d) certificato di matrimonio; e) certificato della ASL (o del comune di residenza) attestante che i coniugi sono immuni da malattie infettive e da malattie che possono renderli non adatti nel tempo a svolgere in modo adeguato le funzioni di genitori; f) dichiarazione di non separazione nemmeno di fatto; g) assenso dei genitori dei coniugi favorevoli all'adozione.

**ENTE AUTORIZZATO** la CONVENZIONE DE L'AJA dispone che in ogni Stato, accanto ad una AUTORITA' CENTRALE pubblica, operino altri organismi in grado di provvedere alle formalità indispensabili perché l'adozione giunga in porto. Le associazioni che intendano operare nell'ambito dell'adozione internazionale devono essere "debitamente autorizzate" a farlo sia da parte dello Stato in cui hanno la propria sede, sia da parte dello Stato estero in cui svolgeranno la propria attività. L'art. 39-ter della legge n.184/83 come modificato dalla recente legge n.476/98 stabilisce quali sono i requisiti che un Ente deve possedere per essere autorizzato dalla COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI a svolgere pratiche di adozione internazionale. In primo luogo l'istituzione deve essere diretta e composta da persone con idonee qualità morali e con adeguata formazione e competenza nel campo dell'adozione internazionale. L'Ente non deve perseguire FINI DI LUCRO e deve avere la propria sede legale in Italia. E' richiesta inoltre una adeguata struttura organizzativa nell'ambito di almeno una regione o provincia autonoma sia di una corrispondente struttura idonea ad operare nei Paesi stranieri. Gli enti autorizzati sono valutati dalla COMMISSIONE ed inseriti in un apposito ALBO.

**ETÀ (DIFFERENZA DI)** la differenza di età tra adottanti e adottato è uno dei requisiti previsti dalla legge n.184/83 all'articolo 6. Le modifiche apportate recentemente a tale normativa stabiliscono che la differenza minima è di 18 anni mentre quella massima è di 45. Tali limiti possono essere derogati nell'interesse del bambino. Inoltre, l'adozione è consentita, in deroga a tali condizioni, anche quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, e infine, quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore dagli stessi già adottato.

**IMPUGNAZIONI** le sentenze (e certe ordinanze) sono l'Appello e il ricorso in Cassazione. Il nuovo codice ha reso più celere e semplificato l'iter delle impugnazioni e ha cercato di limitarne l'uso puramente dilatorio, diretto a perdere tempo in attesa della prescrizione o di una amnistia. In camera di consiglio, ad esempio, si possono respingere le impugnazioni inammissibili o si possono trattare, con il consenso delle parti, gli appelli che riguardano questioni di semplice soluzione. C'è poi il "riesame" con cui si chiede al Tribunale della Libertà di revocare o modificare provvedimenti di sequestro o di applicazione di misura cautelare (carcere arresti domiciliari).

**INCONTRO** con questo termine indichiamo il primo contatto ed il primo periodo di convivenza e di conoscenza reciproca che i genitori adottanti e il minore fanno nel Paese di origine di quest'ultimo. E' il primo passo per verificare la realizzazione di una reciproca accoglienza. Tale momento può avvenire all'interno dell'istituto oppure in case famiglia. I bambini hanno bisogno di una accoglienza che sia calorosa e di una accettazione completa della loro personalità e della loro storia

**INDAGINE (DEI SERVIZI TERRITORIALI)** la legge prevede che i servizi vaghino la capacità della coppia di rispondere alle esigenze dell'adozione e nel termine di quattro mesi devono presentare una relazione completa al giudice. Si tratta indubbiamente di un passaggio delicato in quanto gli operatori si accostano ad una coppia e devono indagare su di essa per valutarla. Non si tratta di una generica "idoneità" genitoriale, quanto invece di evidenziare, in chi desidera adottare, una capacità di "prendersi cura" di un bambino che ha una storia personale anche se dolorosa..

**INGERENZA** qualsiasi intervento esterno, non previsto dalle regole processuali e comunque non legale.

**INTERPRETE** la persona che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete. L'imputato può essere uno straniero o un italiano che parla un dialetto non facilmente intelligibile. Il diritto vale solo nella parte processuale e non, per esempio, nei colloqui con l'avvocato difensore. (art. 143 cpp).

**IRRINUNCIABILITÀ (DEL RICORSO AGLI ENTI)** con la nuova legge non è più possibile intraprendere pratiche di adozione internazionale in Italia senza ricorrere ad un Ente inserito nell'albo degli Enti autorizzati redatto dalla Commissione per le adozioni internazionali. L'intervento di questi Enti è obbligatorio e non vi si può prescindere.

**NEW YORK (CONVENZIONE SUI DIRITTI DEI MINORI)** si tratta della più importante Convenzione internazionale a tutela dei diritti dei minori. Approvata all'unanimità dall'Assemblea delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 è entrata in vigore sul piano internazionale il 2 settembre 1990. Consta di 54 articoli e riconosce ai minori una lunga serie di diritti, prerogative e tutele. La Convenzione ha diretta applicabilità in Italia che con la legge n.176 del 22 maggio 1991 ne ha ordinato l'esecuzione e autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificarla. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 5 settembre 1991.

**NON SCOPO DI LUCRO** è uno dei requisiti fondamentali che gli Enti che vogliono essere autorizzati all'adozione internazionale devono possedere. Per assenza di scopo di lucro s'intende che gli Enti possono addebitare o ricevere unicamente le somme concernenti i costi sostenuti ed i pagamenti effettuati, nonché una ragionevole remunerazione professionale delle persone che hanno collaborato alla realizzazione di un'adozione. Non si possono quindi richiedere alle coppie somme irragionevolmente alte in relazione ai servizi resi.

**PM Pubblico Ministero:** è il magistrato che esercita l'azione penale. (art. 50 cpp).

**POLIZIA GIUDIZIARIA** si occupa di accertare i reati e assicurare le prove svolgendo le indagini sotto la direzione del Procuratore della Repubblica e collaborando anche con proprie iniziative.

**PROCEDIMENTO IN CORSO** processo civile e penale che si sta svolgendo e che non è ancora terminato in tutte le sue fasi. Non è cioè "definitivo", ovvero "passato in giudicato".

**PROCURATORE DELLA REPUBBLICA** Pubblico Ministero (PM). Il "Procuratore capo" è a capo di tutti i PM del Tribunale.

**REATO** qualsiasi comportamento illegale, che viene punito con la sanzione "penale" (pena uguale a carcere, ovvero una multa che se non viene pagata può convertirsi in carcere o sanzioni parificate e/o "alternative" al carcere).

**REGIONE** la legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano istituire e disciplinare con proprie leggi regionali un servizio specifico per l'adozione internazionale, dotato delle stesse competenze degli Enti autorizzati e condizionato ai loro medesimi requisiti.

**RELAZIONE** i Servizi Sociali presenti nel territorio hanno 4 mesi per stendere e presentare una relazione sulla coppia al Tribunale per i minorenni. I servizi devono verificare la capacità di tale coppia di prendersi cura di un bambino di un Paese diverso. La relazione viene stesa al termine di una raccolta di dati sulla coppia attraverso colloqui personali e di coppia con l'assistente sociale e lo psicologo. Vengono inoltre effettuati degli accertamenti sanitari e si dovrà consentire alla coppia di svolgere un'autoanalisi delle proprie capacità nei confronti di un percorso di adozione internazionale.

**REQUISITI** sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale e sono contenuti nell'art. 6 della legge 184/83 così come modificato dalla legge 149/2001.

**RICORSO** avverso il diniego della concessione del decreto di idoneità è possibile per la coppia proporre ricorso avverso la decisione presso la Sezione per i minorenni della Corte d'Appello competente, che riesaminerà la decisione del Tribunale per i minorenni.

**SANZIONI** la legge punisce come reato lo svolgimento di pratiche di adozione per conto terzi senza aver ricevuto la preventiva autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali. E' previsto un aggravamento di pena per i legali rappresentanti e i responsabili di associazioni o agenzie dedite alle pratiche di adozione ma sprovvisti dell'autorizzazione necessaria. Inoltre, chiunque, al fine di procurarsi denaro o altra utilità, in violazione della legge, introduce nello Stato un minore straniero per affidarlo a cittadini italiani è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

**SCelta** il nostro ordinamento non prevede che i genitori possano "scegliere" il minore da adottare. La coppia infatti manifesta una semplice "disponibilità" all'adozione e sarà poi l'Ente autorizzato insieme alle autorità dello stato estero a favorire l'incontro tra la coppia ed un bambino dichiarato adottabile.

**SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI** la nuova legge amplia i compiti dei servizi socio-assistenziali. Ai servizi vengono assegnati funzioni riguardanti l'informazione delle coppie sull'adozione internazionale e sulle relative procedure. I servizi inoltre preparano gli aspiranti all'adozione: tutte queste prerogative possono essere svolte insieme ad un ente autorizzato. Ai servizi spetta poi il compito di redigere la relazione sulla coppia da presentare al Tribunale per i minorenni.

#### **SENTENZA**

La redazione della sentenza deve essere fatta, di regola, entro 90 giorni dal giorno in cui è stata pronunciata.

#### **SENTENZA IRREVOCABILE**

La sentenza è irrevocabile quando vi è stato anche il ricorso in Cassazione, ma è stato rigettato. (art. 648 cpp)

#### **SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO**

È la stessa cosa che dire "sentenza definitiva".

**SINGLE (ADOZIONE DEI)** la normativa italiana non prevede l'adozione di minori a persone non coniugate. Le uniche eccezioni sono previste per l'adozione in casi particolari, quando si tratti di persone che siano unite al minore orfano di padre e di madre da vincolo di parentela entro il sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori. è quando vi sia l'accertata impossibilità di un affidamento preadottivo: si tratta di minori con handicap o gravemente malati.

**STATO STRANIERO** lo Stato straniero è il paese estero nel quale il minore è dichiarato adottabile dalle competenti autorità e che decide quali sono le procedure da seguire per poter adottare i minori. Infatti sono diversi i tempi di permanenza per la coppia da Stato a Stato ed i requisiti richiesti. La Convenzione de L'Aja ha dettato i principi di fondo ed ha delineato il sistema della Autorità Centrali per meglio uniformare i procedimenti adottivi in tutto il mondo.

**TRIBUNALE PER I MINORENNI** in Italia i Tribunali per i minorenni sono 29 e sono composti da giudici togati e giudici onorari esperti nelle scienze umane. La legge sull'adozione internazionale accentua il ruolo del giudice minorile quale garante della corretta applicazione delle procedure di adozione. Non ha solo un ruolo formale di ordinare la trascrizione e trasmissione degli atti ma anche un importante ruolo di verifica e valutazione sulla documentazione italiana ed estera relativa ai soggetti dell'adozione, e di eventuale approfondimento dei requisiti degli aspiranti genitori adottivi.

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali n. 13/2008 del 28/11/2008  
Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A.. Approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.I.P.A.*

## **Allegato 2**

Aggiornato a Marzo 2019

### **Incontri informativi: informazioni specifiche**

Il primo contatto con l'Ente avviene telefonicamente o tramite e-mail. Successivamente le coppie partecipano obbligatoriamente ad un incontro formativo - informativo di gruppo gratuito rivolto ad un massimo di 25-30 coppie alla volta, tenuto periodicamente da psicologhe ed assistenti sociali dell'Ente, in tutte le sue sedi. L'incontro dura circa 3 ore.

Nel corso dell'incontro vengono presentati:

- La storia dell'Ente
- I principi ispiratori dell'Ente
- I diritti dei Minori e le Normative di riferimento in materia di adozione internazionale
- le modalità operative dell'Ente
- I paesi in cui l'Ente opera
- I tempi di attesa previsti
- I costi da sostenere in Italia ed all'estero.

## **Allegato 3**

Aggiornato a Marzo 2019

### **Conferimento di incarico**

Dopo aver ottenuto il decreto di idoneità all'adozione internazionale, la coppia che fa richiesta di un incontro di approfondimento in vista del conferimento dell'incarico, deve inviare anticipatamente all'Ente una copia del decreto e della relazione psico-sociale.

Queste verranno attentamente analizzate e valutate dallo staff dell'Ente, prima di fissare un incontro con la coppia.

Durante l'incontro che avverrà alla presenza di uno psicologo e/o una assistente sociale, verrà approfondita la motivazione della coppia al progetto di adozione internazionale. Dopo un'anamnesi del contesto socio familiare, lavorativo ed economico e dopo aver esaminato la disponibilità reale sul n° di minori e sull'età dei bambini che sono in grado di accogliere, viene definito insieme alla coppia il paese verso il quale orientarsi.

In tale sede vengono comunicati i tempi di attesa medi prevedibili e specificate le relative spese da sostenere nelle varie fasi del percorso.

Nel caso in cui la coppia decidesse di conferire l'incarico all'Ente, si procede alla compilazione e firma congiunta di alcuni moduli (**vedi allegato 12**) ed al versamento della quota di iscrizione.

Per alcuni paesi è necessario preparare immediatamente la documentazione richiesta dalle autorità centrali. In tali casi, al termine dell'incontro di conferimento del mandato viene consegnata immediatamente alla coppia la lista dei documenti da predisporre con le relative istruzioni da seguire.

## **Allegato 4**

Aggiornato a Marzo 2019

### **Modulo relativo al rapporto tra adozione internazionale e nazionale**

La coppia dovrà presentare, a tutti i tribunali per i minorenni ai quali ha fatto richiesta di adozione nazionale, richiesta scritta di rinuncia all'adozione nazionale (**vedi allegato 13**) non appena ottenuta l'abilitazione dal paese estero (nel caso del Messico o del Brasile) o non appena il proprio dossier verrà spedito al paese estero (nel caso degli altri paesi).

Nel caso in cui la coppia venisse chiamata per un'adozione nazionale prima dei tempi necessari alla rinuncia, dovrà comunicarlo tempestivamente all'ente, il quale provvederà a sospendere immediatamente la procedura in corso, dandone comunicazione alle varie autorità italiane ed estere coinvolte, per un tempo massimo di 6 mesi in attesa di una definizione della situazione.

## **Allegato 5**

*Aggiornato a Marzo 2019*

### **Programma del percorso formativo pre - adozione**

L'A.I.P.A. organizza corsi di formazione in tutte le sue sedi operative, rivolti alle sole coppie in carico all'ente. I corsi consistono in 4 incontri totali, 1 volta al mese, rivolti a 6-8 coppie per volta, durante i quali verranno affrontate varie tematiche:

- motivazione all'adozione: storia di coppia, sterilità ed elaborazione del lutto
- il minore: bambino immaginario e bambino reale, caratteristiche e condizioni di vita in istituto, motivo dell'abbandono, problematiche relative alle diverse età, adozione di gruppi di minori
- l'incontro con il minore
- resoconto di un'esperienza adottiva

Un corso a parte, denominato "Adoscuola", viene dedicato al tema dell'inserimento scolastico dei minori adottati. In esso vengono affrontati, con l'intervento ed il supporto di un dirigente scolastico, vari temi fra i quali i diritti ed i doveri dei minori adottivi, le possibili difficoltà che i minori adottati incontrano nel percorso scolastico etc.

## **Allegato 6**

*Aggiornato a Marzo 2019*

### **Gestione del tempo di attesa**

In qualsiasi momento del percorso le coppie possono richiedere un appuntamento o ricevere informazioni telefoniche per aggiornarsi sullo stato della propria pratica e sull'andamento delle adozioni nei paesi di loro interesse.

L'ente organizza nel corso dell'anno eventi formativi ed informativi, quali :

- convegni nazionali
- riunioni su specifici paesi
- convegni locali nei quali coinvolge le coppie in attesa oltre ai referenti esteri ed alle famiglie che hanno già concluso l'iter adottivo.

Inoltre gli psicologi e gli assistenti sociali sostengono emotivamente le coppie nelle varie fasi del percorso, organizzando eventuali incontri di condivisione tra coppie in fase di adozione. Tali incontri permettono una migliore gestione dell'ansia.

## **Allegato 7**

Aggiornato a Febbraio 2015

# **Guida al rientro in Italia**

## **PROMEMORIA DI RIENTRO DALLA MOLDAVIA**

Una volta arrivati in Italia si deve denunciare il minore alla polizia di frontiera esibendo tutti i documenti relativi alla sua adozione (sarà il referente a fornirveli, già tradotti in italiano, prima che partiate per l'Italia): certificato di nascita, certificato di abbandono e certificato di adozione, più fondamentale una copia dell'autorizzazione all'ingresso emessa dalla Commissione Adozioni Internazionali italiana.

**NB. In base alla direttiva emanata in data 21.02.2007 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche per la Famiglia, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno per i minori adottati.**

- Fare in Comune/Municipio **3 copie autenticate di tutta la sentenza**, che il referente estero vi avrà fornito in originale prima del vostro rientro in Italia
- Andare al Tribunale per i Minorenni di zona a depositare tutta la sentenza di adozione per richiedere la trascrizione della sentenza di adozione
- Richiedere il codice fiscale e successivamente il libretto sanitario del minore
- Iscrivere il/i minore/i all'anagrafe come convivente fintanto che il Tribunale de Minorenni non avrà trascritto la sentenza di adozione estera facendola diventare efficace in Italia. Una volta ottenuta dal Tribunale per i Minorenni la sentenza di adozione tornare all'anagrafe ed iscriverlo/i come vostro/i figlio/i
- **Entro 30 giorni** iscrivere il/i minore/i al Consolato Moldavo a Roma
- Entro 30 giorni far pervenire all'A.I.P.A. tutte le ricevute delle spese del viaggio, soggiorno, visti consolari, notarili sostenute durante l'iter adottivo compresa una autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui si attesti che le spese che non sono state sostenute direttamente dall'Ente, per le quali chiedono la deduzione, sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983".
- **Entro 5 mesi della sentenza estera di adozione** contattare l'A.I.P.A. per il primo report post-adozione che la Moldavia richiede per 3 anni ogni 6 mesi e uno alla fine del 5° anno.

## **PROMEMORIA RIENTRO DALLA CAMBOGIA**

Una volta arrivati in Italia si deve denunciare il minore alla polizia di frontiera esibendo tutti i documenti relativi alla sua adozione (sarà il referente a fornirveli, già tradotti in italiano, prima che partiate per l'Italia): certificato di nascita, certificato di abbandono e certificato di adozione, più

fondamentale una copia dell'autorizzazione all'ingresso emessa dalla Commissione Adozioni Internazionali italiana.

### **Nei primi giorni dopo l'arrivo in Italia:**

**NB. In base alla direttiva emanata in data 21.02.2007 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche per la Famiglia, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno per i minori adottati.**

- Fare in Comune/Municipio **3 copie autenticate di tutta la sentenza**, che il referente estero vi avrà fornito in originale prima del vostro rientro in Italia.
- Andare al Tribunale per i Minorenni di zona a depositare tutta la sentenza di adozione per richiedere la trascrizione della sentenza di adozione.
- Richiedere il codice fiscale e successivamente il libretto sanitario per il minore.
- Iscrivere il/i minore/i all'anagrafe come convivente fintanto che il tribunale dei minorenni non avrà trascritto la sentenza di adozione estera facendola diventare efficace in Italia. Una volta ottenuta dal Tribunale per i Minorenni la trascrizione della sentenza di adozione, il minore acquisirà la cittadinanza italiana e diventerà a tutti gli effetti vostro figlio.
- Entro 30 giorni far pervenire all'A.I.P.A. tutte le ricevute delle spese di viaggio, soggiorno, visti consolari, notarili sostenute durante l'iter adottivo.
- **Entro il 10° mese dalla sentenza estera di adozione** contattare l'A.I.P.A. per il primo report post-adottivo che la Cambogia richiede ogni 12 mesi fino al compimento del 18° anno d'età del minore.

### **PROMEMORIA RIENTRO DALLA BIELORUSSIA**

Una volta arrivati in Italia si deve denunciare il minore alla polizia di frontiera esibendo tutti i documenti relativi alla sua adozione (sarà il referente a fornirveli, già tradotti in italiano, prima che partiate per l'Italia): certificato di nascita, certificato di abbandono e certificato di adozione, più fondamentale una copia dell'autorizzazione all'ingresso emessa dalla Commissione Adozioni Internazionali italiana.

### **Nei primi giorni dopo l'arrivo in Italia:**

**NB. In base alla direttiva emanata in data 21.02.2007 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche per la Famiglia, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno per i minori adottati.**

- Fare in Comune/Municipio 3 copie autentiche di tutta la sentenza (compresi certificati di nascita), che il referente estero vi avrà fornito in originale prima del vostro rientro in Italia.
- Andare al Tribunale per i Minorenni di zona a depositare tutta la sentenza di adozione (compresi Certificati di Nascita) per richiedere la trascrizione della sentenza di adozione

- Iscrivere il/i minore/i all'anagrafe come convivente fintanto che il tribunale dei minorenni non avrà trascritto la sentenza di adozione estera facendola diventare efficace in Italia. Una volta ottenuta dal Tribunale per i Minorenni la sentenza di adozione tornare all'anagrafe ed iscriverlo/i come vostro/i figlio/i
- **Entro 30 giorni** registrare il/i minore/i presso il consolato bielorusso, portando i documenti necessari. Per la registrazione è necessario prendere un appuntamento e portare obbligatoriamente anche il minore adottato.
- Entro 30 giorni far pervenire all'A.I.P.A. tutte le ricevute delle spese di viaggio, soggiorno, visti consolari, notarili sostenute durante l'iter adottivo
- **Entro il 10° mese dalla sentenza estera di adozione** contattare l'A.I.P.A. per il primo report post-adottivo che la Bielorussia richiede espressamente per 5 anni ogni 12 mesi .

## **PROMEMORIA RIENTRO DAL MESSICO**

Una volta arrivati in Italia si deve denunciare il minore alla polizia di frontiera esibendo tutti i documenti relativi alla sua adozione (sarà il referente a fornirveli, già tradotti in italiano, prima che partiate per l'Italia): certificato di nascita, certificato di abbandono e certificato di adozione, più fondamentale una copia dell'autorizzazione all'ingresso emessa dalla Commissione Adozioni Internazionali italiana.

### **Nei primi giorni dopo l'arrivo in Italia:**

**NB. In base alla direttiva emanata in data 21.02.2007 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche per la Famiglia, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno per i minori adottati.**

- Fare in comune/municipio 3 copie autenticate di tutta la sentenza (compresi i certificati di nascita), che il referente estero vi avrà fornito in originale prima del vostro rientro in Italia.
- Andare al Tribunale per i Minorenni di zona a depositare tutta la sentenza di adozione (compresi i certificati di nascita) per richiedere la trascrizione della sentenza di adozione
- Fare il codice fiscale e successivamente il libretto sanitario del minore.
- Iscrivere il minore all'anagrafe come convivente fintanto che il TM non avrà emesso la sentenza definitiva di adozione. Una volta ottenuta dal TM la sentenza di adozione tornare all'anagrafe ed iscriverlo come vostro figlio.
- **Entro il 2<sup>a</sup> mese dalla sentenza estera di adozione** contattare l'A.I.P.A. per il primo report post-adottivo che il Messico richiede per il primo anno, ogni 3 mesi e per altri 2 anni ogni 6 mesi.

## **PROMEMORIA RIENTRO DAL BRASILE**

Una volta arrivati in Italia si deve denunciare il minore alla polizia di frontiera esibendo tutti i documenti relativi alla sua adozione (sarà il referente a fornirveli, già tradotti in italiano, prima che partiate per l'Italia): certificato di nascita, certificato di abbandono e certificato di adozione, più fondamentale una copia dell'autorizzazione all'ingresso emessa dalla Commissione Adozioni Internazionali italiana.

### **Nei primi giorni dopo l'arrivo in Italia:**

**NB. In base alla direttiva emanata in data 21.02.2007 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche per la Famiglia, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno per i minori adottati**

- Fare in Comune/Municipio 3 copie autentiche di tutta la sentenza (compresi certificati di nascita), che il referente estero vi avrà fornito in originale prima del vostro rientro in Italia.
- Andare al Tribunale per i Minorenni di zona a depositare tutta la sentenza di adozione (compresi certificati di nascita) per richiedere la trascrizione della sentenza di adozione. Quando sarà arrivato il Decreto definitivo, il Tribunale comunicherà la trascrizione anche al Comune di residenza.
- **NOTA BENE:** la trascrizione della sentenza straniera dovrebbe avvenire in alcuni mesi. Se dopo circa 3-4 mesi non vi è ancora stata notificata a casa vi invitiamo a recarvi in Tribunale per fare un sollecito, poiché il Brasile ne richiede l'invio al più presto.
- Dopo che sarà stata effettuata la trascrizione sarà possibile chiedere all'anagrafe il certificato di cittadinanza dei bambini, anch'esso da inviare al più presto in Brasile, come richiedono le autorità locali.
- Richiedere il codice fiscale e successivamente il libretto sanitario per il minore
- Iscrivere il/i minore/i all'anagrafe come convivente fintanto che il tribunale dei minorenni non avrà trascritto la sentenza di adozione estera, facendola diventare efficace in Italia. Una volta ottenuta dal Tribunale per i Minorenni la sentenza di adozione tornare all'anagrafe ed iscriverlo/i come vostro/i figlio/i: in quel momento sarà possibile richiedere un certificato di nascita, che dovrete poi inviare all'A.I.P.A..
- Entro 30 giorni far pervenire all' A.I.P.A. tutte le ricevute delle spese di viaggio, soggiorno, visti consolari, notarili sostenute durante l'iter adottivo
- **Entro il 5° mese dalla sentenza estera di adozione** contattare l' A.I.P.A. per il primo report post-adottivo che il Brasile richiede per 3 anni ogni 6 mesi.

## **PROMEMORIA RIENTRO DAL NEPAL**

Una volta arrivati in Italia si deve denunciare il minore alla polizia di frontiera esibendo tutti i documenti relativi alla sua adozione (sarà il referente a fornirveli, già tradotti in italiano, prima che partiate per l'Italia): certificato di nascita, certificato di abbandono e certificato di adozione, più fondamentale una copia dell'autorizzazione all'ingresso emessa dalla Commissione Adozioni Internazionali italiana.

### Nei primi giorni dopo l'arrivo in Italia:

**NB. In base alla direttiva emanata in data 21.02.2007 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche per la Famiglia, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno per i minori adottati**

- Fare in Comune/Municipio 3 copie autentiche di tutta la sentenza, che il referente estero vi avrà fornito in originale prima del vostro rientro in Italia.
- Andare al Tribunale per i Minorenni di zona a depositare tutta la sentenza di adozione per richiedere la trascrizione della sentenza di adozione
- Richiedere il codice fiscale e successivamente il libretto sanitario per il minore
- Una volta ottenuto il permesso di soggiorno, iscrivere il/i minore/i all'anagrafe come convivente fintanto che il tribunale dei minorenni non avrà trascritto la sentenza di adozione estera facendola diventare efficace in Italia. Una volta ottenuta dal Tribunale per i Minorenni la sentenza di adozione tornare all'anagrafe ed iscriverlo/i come vostro/i figlio/i
- Entro 30 giorni far pervenire all' A.I.P.A. tutte le ricevute delle spese di viaggio, soggiorno, visti consolari, notarili sostenute durante l'iter adottivo
- **Entro il 5° mese dalla sentenza estera di adozione** contattare l' A.I.P.A. per il primo report post-adottivo che il Nepal richiede ogni 12 mesi fino al compimento del 16° anno d'età del minore.

### PROMEMORIA RIENTRO DALL'INDIA

Una volta arrivati in Italia si deve denunciare il minore alla polizia di frontiera esibendo tutti i documenti relativi alla sua adozione (sarà il referente a fornirveli, già tradotti in italiano, prima che partiate per l'Italia): certificato di nascita, certificato di abbandono e certificato di adozione, più fondamentale una copia dell'autorizzazione all'ingresso emessa dalla Commissione Adozioni Internazionali italiana.

### Nei primi giorni dopo l'arrivo in Italia:

**NB. In base alla direttiva emanata in data 21.02.2007 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche per la Famiglia, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno per i minori adottati**

- Fare in Comune/Municipio 3 copie autentiche di tutta la sentenza, che riporterete con voi in Italia.
- Andare al Tribunale per i Minorenni di zona a depositare tutta la sentenza di affidamento preadottivo per richiedere la trascrizione della sentenza di affidamento preadottivo ed ottenere dopo l'anno di affidamento preadottivo la sentenza definitiva di adozione
- Fare il codice fiscale e successivamente il libretto sanitario del minore
- Nel frattempo potete iscrivere il/i minore/i all'anagrafe come convivente fintanto che il tribunale dei minorenni non avrà emesso la sentenza definitiva di adozione. Una volta

ottenuta dal Tribunale per i Minorenni la sentenza di adozione tornare all'anagrafe ed iscriverlo/i come vostro/i figlio/i

- Entro 30 giorni far pervenire all' A.I.P.A. tutte le ricevute delle spese di viaggio, soggiorno, visti consolari, notarili sostenute durante l'iter adottivo
- **Entro il 2° mese dalla sentenza estera di adozione** contattare l' A.I.P.A. per il primo report post-adottivo che l' India richiede per i primi 2 anni ogni 3 mesi e per altri 3 anni ogni 6 mesi.

## **PROMEMORIA RIENTRO DAL KENYA**

Una volta arrivati in Italia si deve denunciare il minore alla polizia di frontiera esibendo tutti i documenti relativi alla sua adozione (sarà il referente a fornirveli, già tradotti in italiano, prima che partiate per l'Italia): certificato di nascita, certificato di abbandono e certificato di adozione, più fondamentale una copia dell'autorizzazione all'ingresso emessa dalla Commissione Adozioni Internazionali italiana.

### **Nei primi giorni dopo l'arrivo in Italia:**

**NB. In base alla direttiva emanata in data 21.02.2007 dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Politiche per la Famiglia, non è necessario richiedere il permesso di soggiorno per i minori adottati**

- Fare in Comune/Municipio 3 copie autentiche di tutta la sentenza (compresi certificati di nascita), che il referente estero vi avrà fornito in originale prima del vostro rientro in Italia.
- Andare al Tribunale per i Minorenni di zona a depositare tutta la sentenza di adozione (compresi certificati di nascita) per richiedere la trascrizione della sentenza di adozione. Quando sarà arrivato il Decreto definitivo, il Tribunale comunicherà la trascrizione anche al Comune di residenza.
- Richiedere il codice fiscale e successivamente il libretto sanitario per il minore
- Iscrivere il/i minore/i all'anagrafe come convivente fintanto che il tribunale dei minorenni non avrà trascritto la sentenza di adozione estera, facendola diventare efficace in Italia. Una volta ottenuta dal Tribunale per i Minorenni la sentenza di adozione tornare all'anagrafe ed iscriverlo/i come vostro/i figlio/i.
- Entro 30 giorni far pervenire all' A.I.P.A. tutte le ricevute delle spese di viaggio, soggiorno, visti consolari, notarili sostenute durante l'iter adottivo
- Al rientro in Italia contattare l' A.I.P.A. per concordare un appuntamento per il primo report post-adottivo.



## **Allegato 8**

Aggiornato a gennaio 2014

### **Modulo relativo ai costi sostenuti**

#### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

(ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

**Oggetto:** Documentazione delle spese sostenute dai genitori adottivi/affidatari di minore straniero per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalla disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 come modif. dalla legge 31.12.1998 n.476.

I sottoscritti coniugi:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

A conoscenza che in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei loro confronti le pene previste dal codice penale

### **DICHIARANO**

Sotto la loro piena e consapevole responsabilità che le spese per le quali si richiede la deduzione, sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184 del 1983" pertanto chiedono all'associazione intestata di voler rilasciare la certificazione prevista dagli articoli 31 lett. O) e dall'art. 39/quarter Legge n.184/83 come modif. dalla legge n.476/98.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## **Allegato 9**

*Aggiornato a gennaio 2014*

### **Percorso di accompagnamento post adozione**

Dopo il rientro in Italia la famiglia viene seguita dalla sede di riferimento soprattutto nelle prime fasi di inserimento del minore, le più delicate, nel nuovo contesto di vita, tramite:

- consulenze
- colloqui di supporto ai genitori ed alla famiglia.

Nelle prime settimane dopo il rientro in Italia è previsto un primo incontro con la famiglia adottiva. Gli psicologi/psicoterapeuti dell'A.I.P.A. rimangono sempre a disposizione delle famiglie adottive nel caso in cui insorgano particolari problematiche nel corso del tempo.

Inoltre durante tutta la fase di inserimento scolastico e in caso di eventuali difficoltà, i nostri psicologi ed assistenti sociali intervengono presso la struttura scolastica mediante incontri con i dirigenti scolastici e gli insegnanti. Nei casi più critici l'Ente entra in contatto con i relativi Servizi Sociali e con le strutture ospedaliere locali per richiedere un intervento in rete di supporto alla famiglia.

L'Ente si impegna ad inviare al paese di origine del minore notizie periodiche in merito all'inserimento del minore nel nuovo nucleo familiare e contesto sociale, corredate da fotografie aggiornate del minore. Per tal fine la coppia viene convocata periodicamente nella sede di riferimento.

## **Allegato 10 a**

*Il documento è aggiornato a Marzo 2019*

### **COSTI RELATIVI AI SERVIZI RESI DALL'ENTE IN ITALIA** Il costo dei Servizi resi dall'Ente per la gestione delle spese Italia è di **Euro 4.800**

#### Tipologia dei servizi

- Preparazione e formazione della coppia
- Gestione sedi e personale
- Assistenza legale
- Assistenza psicologica in tutte le fasi della procedura
- Assistenza fiscale
- Attività nelle aree estere
- Assistenza specialistica nel post adozione
- Strutture di supporto
- Attività di cooperazione
- Attività culturale
- Convenzioni e agevolazioni
- Riconoscimento giuridico

Non sono compresi nelle spese:

I costi che la coppia dovrà sostenere per il viaggio all'estero: biglietti aerei, vitto, alloggio, trasferimenti interni, accertamenti sanitari richiesti dalla coppia, legalizzazione e traduzioni di documenti e passaporti dei minori.

Non sono riconducibili all'Ente le seguenti spese:

- le spese di traduzione del dossier dei documenti (su fattura del traduttore)
- le spese di visto su documenti laddove fosse richiesto (variabile a seconda del paese)
- il corso di formazione di 4 incontri a cadenza mensile, di 4 ore ciascuno (€ 500).

**N.B.** *In caso di revoca o dismissione del mandato le quote non saranno oggetto di restituzione salvo casi particolari. Il pagamento dei corsi genitori ed adoscuola verrà restituito se non sono stati effettuati neanche parzialmente da nessuno dei due coniugi. Il pagamento del post adozione verrà rimborsato se la procedura adottiva non dovesse perfezionarsi per qualunque ragione.*

### **Allegato 10 b**

*Il documento è aggiornato a Marzo 2019*

## **COSTI ESTERO PROCEDURA ADOZIONE INTERNAZIONALE**

<b>PAESE</b>	<b>TOTALE</b>
BRASILE	€ 7.000,00
MESSICO	Non operativo
INDIA	€ 8.500,00
CAMBOGIA	Non operativo
NEPAL	Non operativo
BIELORUSSIA	€ 6.100,00
MOLDAVIA	€ 9.500,00
KENYA	Non operativo
REPUBBLICA DEM. DEL CONGO	Non operativo

### **Assistenza all'estero**

Qualsiasi sarà il paese al quale la coppia vorrà affidare l'incarico, esso sarà organizzato al ricevimento, all'accompagnamento e all'assistenza della coppia per tutto il periodo di soggiorno, con un responsabile e con eventuale equipe locale, dal momento dell'arrivo, al rientro in Italia.

## **Allegato 11**

*Il documento è aggiornato a Dicembre 2013*

# **Il sostegno fiscale ed economico**

## **A. Deduzione delle spese ai fini fiscali**

L'art. 10, comma 1, lettera I-bis, del D.P.R. n. 917/86 (come modificato dalla legge n. 476/98 di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 per la "tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale") prevede la possibilità per i genitori adottivi di riportare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, tra gli oneri deducibili anche il cinquanta per cento delle spese da loro sostenute per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Le spese per potere essere dedotte devono necessariamente essere certificate dall'ente autorizzato incaricato dalla coppia a gestire la procedura di adozione.

Tra le spese vanno incluse non solo quelle direttamente sostenute dall'ente ed allo stesso regolarmente rimborsate dai genitori adottivi, ma anche quelle autonomamente sostenute da questi ultimi, purché debitamente documentate.

Perché l'ente certifichi tali ultime spese si richiede, però, il rilascio da parte dei coniugi di apposita dichiarazione di responsabilità<sup>1</sup> attestante che le spese, per le quali si richiede la deduzione, sono riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983.

La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 28 maggio 2004 si sofferma, in particolare, sulla titolarità del diritto alla deduzione, sui criteri da seguire, nonché sul contenuto della certificazione probatoria rilasciata dagli enti autorizzati.

Le spese ammesse alla deduzione sono quelle sostenute dagli interessati dal momento del conferimento ad un ente autorizzato del mandato all'adozione fino alla conclusione del procedimento coincidente con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del Tribunale dei Minori, del provvedimento di adozione emesso dalla competente Autorità straniera o, in caso di affidamento pre - adottivo, del perfezionamento dell'adozione.

Qualora, per qualsiasi ragione, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, la procedura finalizzata all'adozione si concluda con esito negativo, gli interessati hanno parimenti diritto a dedurre, nella misura indicata, dal reddito complessivo da assoggettare all'IRPEF tutte le spese fino a quel momento sostenute.

La deduzione va operata, infine, con l'applicazione del principio di cassa, con riferimento, cioè, al periodo di imposta in cui le spese sono state effettivamente sostenute prescindendo, in ogni caso, dall'effettiva conclusione dell'iter procedurale, dall'acquisizione dello status di genitore adottivo nonché dall'esito finale.

Ciò naturalmente comporta per l'ente autorizzato, prescelto dalla coppia, di dover certificare annualmente le spese dalla stessa effettuate ai fini predetti.

## **B. Rimborso delle spese sostenute eccedenti la quota fiscalmente deducibile**

Lo Stato può concedere un rimborso delle spese sostenute dalle coppie, ma è necessario verificare se – in uno specifico anno – esistono oppure no degli stanziamenti a valere sul "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per completezza informativa specifichiamo di seguito i dati generali del sostegno, rimandando però al sito della Commissione per le Adozioni Internazionali per una verifica della situazione aggiornata.

<sup>1</sup> Nel precedente Allegato 8 è riportato il modulo relativo ai costi sostenuti.

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali n. 13/2008 del 28/11/2008  
Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A.. Approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.I.P.A.*

Con D.P.C.M. del 27 aprile 2006 sono state dettate le disposizioni attuative per l'utilizzo del Fondo, fissando criteri e procedure da seguire per la fruizione del beneficio.

Per i minori stranieri dei quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza in Italia, a seguito di istanza congiunta indirizzata dei genitori adottivi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per le adozioni internazionali - da produrre nei termini e nei modi previsti e corredata dei prescritti documenti<sup>2</sup>, il rimborso ha luogo, con riferimento alla quota delle spese fiscalmente non dedotte, nei limiti di cui appresso:

- il cinquanta per cento (fino al limite massimo di euro 6.000,00) per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino ad euro 35.000,00;
- il trenta per cento (fino ad un limite massimo di euro 4.000,00) per i genitori che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 e 70.000,00).

Il rimborso, nei limiti indicati, ha luogo, in ogni caso, previa verifica della congruità della disponibilità del Fondo medesimo. Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi, sulla base delle domande accolte, superi l'ammontare delle risorse a tal fine disponibili il rimborso sarà ri-determinato in misura proporzionale alla percentuale in eccesso rispetto alla disponibilità accertata.

L'importo del rimborso ricevuto, non è soggetto ad imposizione fiscale.

### **C. Deducibilità dal reddito delle erogazioni liberali alle Onlus**

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'I.Re.S., in particolare società ed enti commerciali e non commerciali, possono dedurre dal reddito complessivo, in sede di dichiarazione dei redditi, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

Ai fini della deducibilità dal reddito<sup>3</sup>:

- le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, PayPal, assegni bancari e circolari;
- le erogazioni liberali in natura devono essere considerate in base al loro valore normale (prezzo di mercato di beni della stessa specie o similari); il donatore deve farsi rilasciare dal beneficiario una ricevuta con la descrizione analitica e dettagliata dei beni erogati e l'indicazione dei relativi valori.

Per usufruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente conservare la ricevuta del versamento effettuato, che non dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata per poterla esibire in caso di successivo controllo. Per "ricevuta del versamento" s'intende, per esempio, la ricevuta rilasciata dalla banca per un bonifico o per l'emissione di un assegno circolare. Ai donatori che lo richiedono può essere rilasciata una "attestazione" dei versamenti effettuati o semplice "ricevuta".

Le ricevute o attestazioni emesse da Onlus sono esenti da "bollo di quietanza".

<sup>2</sup> I beneficiari sono tenuti a verificare scadenze ed aggiornamenti su [www.commissioneadozioni.it](http://www.commissioneadozioni.it)

<sup>3</sup> Per approfondimenti vedasi: [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

*Carta dei Servizi redatta in base alla Deliberazione della Commissione per le Adozioni Internazionali n. 13/2008 del 28/11/2008  
Approvata dal Consiglio Direttivo di C.E.A.. Approvato dal Consiglio Direttivo dell'A.I.P.A.*



## **Allegato 12**

Il documento è aggiornato a Dicembre 2018

### **MODULO DI CONFERIMENTO D'INCARICO**

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI**

**TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DI**

**SERVIZIO SOCIALE DEL  
COMUNE DI**

E.c.  
Roma,

**L'A.I.P.A (Associazione Italiana Pro Adozioni) ERGA PUEROS- ONLUS** con sede sociale a Roma , Via Francesco Duodo n.10, e centro operativo in Viale degli Ammiragli n. 14, comunica di aver ricevuto in data.....l'incarico per l'apertura di una procedura di adozione internazionale dai Sigg.....

#### **MARITO**

Nome.....  
Cognome.....  
Luogo di nascita.....  
Data di nascita.....

#### **MOGLIE**

Nome.....  
Cognome.....  
Luogo di nascita.....  
Data di nascita.....

#### **DATI DI RESIDENZA**

Indirizzo.....  
Località.....  
Provincia.....  
Recapiti.....

#### **DECRETO DI IDONEITA'**

Tribunale.....  
Numero.....  
Data di emissione.....

#### **INCARICO**

Data di conferimento .....

Note.....  
.....

Firma.....

Firma.....

***Il Presidente***



### **Allegato 13**

Il documento è aggiornato a Dicembre 2018

## **MODULO DI RINUNCIA ALL'ADOZIONE NAZIONALE**

**Spett.le**  
**TRIBUNALE PER I MINORENNI**  
**DI .....**

**Luogo e data .....**

### **OGGETTO: RINUNCIA ALL'ADOZIONE NAZIONALE**

Noi sottoscritti, sigg.....

#### **MARITO**

Nome.....  
Cognome.....  
Luogo di nascita.....  
Data di nascita.....

#### **MOGLIE**

Nome.....  
Cognome.....  
Luogo di nascita.....  
Data di nascita.....

#### **DATI DI RESIDENZA**

Indirizzo.....  
Località.....  
Provincia.....  
Recapiti.....

#### **DECRETO DI IDONEITA'**

Tribunale .....

Numero.....

Data di emissione.....

Avendo conferito incarico in data \_\_\_\_\_ alla Spett.le ASSOCIAZIONE A.I.P.A. per un procedimento di adozione internazionale, ed avendo in data \_\_\_\_\_:

- ◇ Ottenuto l'abilitazione dal paese estero.
- ◇ Ricevuto comunicazione dal Ente dell'avvenuta spedizione del dossier al paese estero
- ◇ Altro

Con la presente, comunichiamo a questo Spett.le Tribunale la nostra **RINUNCIA ALL'ADOZIONE NAZIONALE**

In fede

Firma.....

Firma.....